



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ'**

**NR. 19 DD. 31.07.2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trentuno** mese di **luglio** alle **ore 18.00** nella sala giunta della sede della Comunità, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio della Comunità, con la presenza di:

<b>CONSIGLIERI</b>	presente	assente
BONELLI ROBERTO		X
BOSIN MARIA		X
GIACOMELLI ANDREA		X
GOSS ALBERTO	X	
MALFER MICHELE	X	
PEDOT SANDRO		X
RIZZOLI GIOVANNI	X	
SANTULIANA OSCAR	X	
SARDAGNA ELISA	X	
TRETTEL ILARIA	X	
VANZETTA FABIO		X
VARESCO SOFIA	X	
ZANON GIOVANNI		X

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità dott. MARIO ANDRETTA.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Vice Presidente Michele Malfer** invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sotto indicato

**OGGETTO: Esercizio della facoltà di rinvio della contabilità economica (art. 232 co. 2 del D.lgs 267/2000) e di non predisposizione del bilancio consolidato (art. 233-bis co. 3 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.)**

▪ Pubblicata all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal <b>01.08.2019</b>	▪ Esecutiva dal <b>12.08.2019</b>
Il Segretario generale <b>dott. Mario Andretta</b>	

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ'**

## **Viene premesso.**

Per effetto della L.P. 18 del 09.12.2015, la normativa contabile degli enti pubblici provinciali è disciplinata dalle disposizioni nazionali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs 118/2011 ed allegati, dalle norme del D.lgs.267/2000 applicabili e dalle norme della L.R. 2 del 03.05.2018.

Come noto, i comuni e gli enti trentini applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. con un anno di posticipo rispetto ai termini stabiliti; l'art. 49 comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce inoltre che il posticipo vale anche per le norme di natura contabile contenute nel D.lgs 267/2000 e si riferisce anche ad eventuali termini già prorogati a livello nazionale.

In materia di contabilità pubblica economico-patrimoniale sono recentemente state introdotte le seguenti modifiche legislative:

- modifica dell'art. 233 bis co. 3 del D.lgs 267/2000 – introdotta con art. 1, comma 831 della L. 30.12. 2018, n. 145, ai sensi del quale “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato*”;
- modifica dell'art. 232 co.2 del D.lgs 267/2000 – introdotta dall'art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019.*”.

Con circolare interpretativa del 09.07.2019 - in atti nr. 4956/Prot. – il Consorzio dei Comuni precisa che, per effetto delle norme citate, i comuni trentini potranno non adottare la contabilità economico-patrimoniale anche nel 2019 e 2020, dovendo comunque allegare al rendiconto 2020 (da approvare entro aprile 2021) una situazione patrimoniale al 31.12.2020 redatta secondo lo schema di cui all'all. 10 del D.lgs 118/2011. Il rinvio non è automatico ma necessita adottare specifico provvedimento in merito.

Dato atto che la normativa sopracitata può trovare applicazione anche alla Comunità territoriale della Val di Fiemme in applicazione all'art. 18 della L.P. 3/2016, che stabilisce “*Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti.*”

Rilevato che la popolazione residente del Comune di Predazzo, Comune maggiormente popoloso della val di Fiemme è di 4.540 abitanti al 1.01.2018, quindi, ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti.

Dato atto che a tutt'oggi il regolamento citato nell'art. 18 c. 2 della L.P. 3/2006 NON è stato emanato ed è pertanto applicabile anche alla nostra Comunità la facoltà di rimandare l'adozione della contabilità economica e di non predisporre il bilancio consolidato, e citato anche il conforme parere interpretativo della Provincia Autonoma di Trento, U.M.S. Coordinamento enti locali del 12.07.2019 prot. 376364, ai nostri atti sub ns. prot. n. 4850 del 4.7.2019.

Visto che al fine di esercitare la facoltà prevista dall'art. 232 co. 2 – rinvio della contabilità economico-patrimoniale- e dall'art. 233-bis co. 3 – non predisposizione del bilancio consolidato - del D.lgs 267/2000, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio, organo cui compete l'approvazione degli atti contabili di programmazione, ivi compresa la contabilità economica ed il bilancio consolidato.

Vista la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata che già mettono in difficoltà i servizi finanziari degli enti, ed in particolare quelli di piccole dimensioni e valutato il rilevante impegno in termini di risorse umane specializzate che sarebbe necessarie per predisporre in particolare il bilancio consolidato.

Viste le dimensioni dell'ente e le funzioni che esso persegue anche attraverso le società partecipate, e dato atto che non si ritengono significative le informazioni aggiuntive fornite da tale documento contabile, che ha valenza solo conoscitiva.

Ritenuto quindi che le informazioni fornite da tale documento, con valenza solo conoscitive, non giustificano gli investimenti gestionali necessari per ottenerle.

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale come illustrato e di non predisporre il bilancio consolidato per le motivazioni sopra segnalate.

Visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 56 della L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

## **D E L I B E R A**

1. per le motivazioni in premessa, integralmente richiamate, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 232 co.2 del D.lgs 267/2000, e quindi di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale per gli anni 2019 e 2020, dando atto che si dovrà comunque allegare al rendiconto 2020 (da approvare entro aprile 2021) una situazione patrimoniale al 31.12.2020, redatta secondo lo schema di cui all'all. 10 del D.lgs 118/2011;
2. per le motivazioni in premessa, integralmente richiamate, di non predisporre il bilancio consolidato come previsto dal co.3 dell'art. 233-bis del D.lgs 267/2000;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 05.07.2019

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 15.07.2019

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE PRESIDENTE**

dott. Michele Malfer

**IL SEGRETARIO**

dott. Mario Andretta